

Tante nuove modifiche

di **Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)**



Con delibera del 28 luglio 2022 la Consob, a esito del procedimento di consultazione indetto il 17 febbraio 2022, ha apportato numerose modifiche al Regolamento Intermediari, alcune delle quali hanno un impatto sull'operatività quotidiana degli intermediari che sono, dunque, chiamati a valutare le nuove disposizioni regolamentari e ad adeguare i loro processi e procedure in conformità alle stesse.

OPERAZIONI A DISTANZA

Una delle novità più rilevanti riguarda la conclusione di operazioni di investimento con mezzi di comunicazione a distanza che impediscono la preventiva comunica-

zione delle informazioni sui costi e sugli oneri. In tali ipotesi la nuova regolamentazione concede agli intermediari la facoltà di fornire ai clienti l'informativa ex ante dopo l'esecuzione dell'operazione se sono soddisfatte congiuntamente due condizioni:

i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;
ii) l'intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino al ricevimento da parte dello stesso delle informazioni in parola. La novella prevede inoltre che gli intermediari devono offrire al cliente la possibilità di ricevere le informa-

zioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell'operazione. La modifica in esame entrerà in vigore contestualmente alle modifiche della disciplina di rango primario che saranno introdotte in sede di recepimento della Quick Fix, ossia in un momento a oggi non individuabile con esattezza.

ANALISI COSTI/BENEFICI

La Quick Fix, nell'ambito dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli, ha elevato al rango di norma primaria l'obbligo, già previsto in sede di regolamentazione delegata nell'ambito della valutazione di adeguatezza, di procedere all'analisi costi/be-





nefici delle operazioni di switch. In tale contesto, le modifiche al Regolamento Intermediari specificano, con riferimento al servizio di consulenza, il dovere dell'intermediario di informare la clientela circa gli esiti dell'analisi costi-benefici, ossia se i benefici derivanti dagli switch sono superiori o inferiori ai relativi costi.

Sul punto la relazione illustrativa degli esiti delle consultazioni precisa che, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, l'operazione di switch potrà essere raccomandata attivamente al cliente se i costi sono inferiori ai benefici dell'operazione. In caso di operazioni di iniziativa cliente l'intermediario dovrebbe, invece, sconsigliare l'effettuazione dello switch laddove i costi siano superiori ai corrispondenti benefici.

SEMPLIFICAZIONI E DEROGHE

Le modifiche al Regolamento Intermediari introducono inoltre alcune semplificazioni e deroghe per i clienti professionali con la finalità di consentire agli stessi un'operatività più snella che tenga conto del loro elevato livello di esperienza e

conoscenza in materia di investimenti. In forza dell'intervento in esame gli intermediari, con riferimento alla clientela professionale, non saranno più tenuti:

i) a fornire l'informativa ex ante ed ex post in materia di costi e oneri per i servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli;

ii) a effettuare l'analisi costi-benefici per le operazioni di switch nell'ambito dei servizi di consulenza e gestione patrimoniale, salvo che il cliente professionale non chieda il cosiddetto opt-in, ossia di giovare di tale tutela;

iii) a fornire i rendiconti periodici sulle operazioni e sui servizi prestati, a meno che i clienti, anche in questo caso, non chiedano di continuare a ricevere la predetta documentazione.

Le modifiche intervenute specificano inoltre che il termine quinquennale di conservazione della documentazione a carico degli intermediari riguardante i requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale, i periodi di esperienza acquisiti dagli stessi e l'attività di formazione professionale svolta decorre

dalla cessazione del rapporto dell'intermediario con il membro del personale.

Le modifiche normative in materia di analisi dei costi-benefici delle operazioni di switch, le deroghe previste per la clientela professionale e la precisazione sugli obblighi di conservazione della documentazione sono entrate in vigore il 16 agosto 2022, ossia il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera Consob.

Conformemente a quanto già previsto dalla disciplina comunitaria le modifiche al Regolamento Intermediari prevedono altresì l'obbligo per i produttori e i distributori di integrare i fattori di sostenibilità ai fini dell'individuazione del target market potenziale ed effettivo nonché di considerare le preferenze di sostenibilità della propria clientela ai fini della revisione della gamma dei prodotti offerti e raccomandati. Queste previsioni relative alla product governance entreranno in vigore il 22 novembre 2022, ossia alla data indicata dal legislatore comunitario in sede di modifica della normativa Mifid 2 ai fini Esg.